

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G04034 del 03/04/2019

Proposta n. 5555 del 03/04/2019

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società "AMA S.p.A", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87 – Prolungamento fino al limite massimo di un periodo di sei mesi, come consentito dalla DGR n. 864/2014, della durata della campagna già autorizzata con la Determinazione n. G17651 del 27.12.2018 e non ancora attivata, per attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), all'interno dell'impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli, n. 1167, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società "AMA S.p.A", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87 – Prolungamento fino al limite massimo di sei mesi, come consentito dalla DGR n. 864/2014, della durata della campagna già autorizzata con la Determinazione n. G17651 del 27.12.2018 e non ancora attivata, per attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), all'interno dell'impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli, n. 1167, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 "Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la D.G.R. n. 864 del 09.12.2014, avente per oggetto "Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento

delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

- la Determinazione della Regione Lazio n. G05282 30/04/2015, avente per oggetto “Autorizzazione in via definitiva a favore della Società "AMA S.p.A", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, all'utilizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura per le operazioni di recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi - Impianto mobile costituito da un trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15”.

PREMESSO che:

- l'Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma, in forma abbreviata "AMA S.p.A", Società con unico socio, di seguito nominata Società, con sede legale in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 05445891004, gestisce un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato in via definitiva dalla Regione Lazio con la citata Determinazione n. G05282 del 30/04/2015, ai sensi dell'art. 208, c. 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la Regione Lazio con Determinazione n. G17651 del 27.12.2018 ha rilasciato il nulla Osta per l'inizio di una campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), per un quantitativo di 300 t/giorno, per complessivi 30.000 t, da svolgersi all'interno dell'impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli, n. 1167, per un periodo non preventivamente indicato, mediante l'impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015;

RILEVATO che la Società non ha ancora comunicato i termini temporali per lo svolgimento di detta Campagna e che con nota, protocollo n. 016163/2019U del 25.03.2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0241885.28-03-2019, in ottemperanza a quanto stabilito in detta Determinazione n. G17651 del 27.12.2018 ha trasmesso, in originale, la polizza fidejussoria n. 0691417403, dell'importo pari ad € 450.000,00 (30.000 t x15 €);

PRESO ATTO che, facendo riferimento ad un incontro tenutosi in Campidoglio lo scorso 25 marzo, avente ad oggetto la messa in sicurezza dei flussi di trattamento dei rifiuti urbani ivi compreso il rinnovo del contratto con E.Giovi in scadenza il prossimo 3 aprile, la Società ha trasmesso un nota prot. AU/101/U del 29.03.2019, a firma dell'Amministratore unico, acquisita al protocollo regionale al n. I.0249994.01-04-2019, nella quale ha evidenziato quanto segue:

- le difficoltà di mettere in sicurezza i flussi di trattamento dei rifiuti urbani, in relazione alla concomitanza di rinnovo del contratto con la Società E.Giovi Srl in scadenza al prossimo 3 aprile 2018, nonché alla necessità prospettata da tale Società di dovere effettuare la manutenzione dei TMB 1 e 2 di Malagrotta, che comporta una riduzione dei flussi di 200 t/g (da 1.250 a 1.050 t/g) dall'11 aprile al 5 maggio e di 500 t/g (da 1.250 a 750 t/g) dal 6 maggio al 31 agosto;
- in relazione a quanto comunicato dalla Società E.Giovi Srl, la difficoltà di potere sostenere la situazione di emergenza determinatesi, in considerazione della rilevanza delle quantità decurtate e della durata del periodo interessato che coincide quasi in toto con il periodo di massima produzione di rifiuti urbani;
- in relazione alla problematica sopra evidenziata ha espresso la necessità di un incontro urgente con la Regione, per individuare tutte le soluzioni atte a scongiurare inevitabili crisi nella raccolta e nell'igiene urbana cittadina da oggi a settembre 2019;

RITENUTO, in relazione alla richiesta avanzata dalla Società e a quanto emerso nel corso di una successiva riunione svoltasi a tal fine tra i soggetti interessati, che un contributo positivo possa essere dato dall'attivazione della campagna già autorizzata con la citata Determinazione n. G17651 del 27.12.2018, ma non ancora attivata, estendendo i limiti temporali fino ad un periodo massimo di sei mesi come consentito dalla DGR n. 864/2014, fermo restando il rispetto dei limiti delle potenzialità giornaliera e annuale, rispettivamente di 300 t/g e 30.000 t/anno, fissati dalla Determinazione autorizzativa dell'impianto n. G05282 del 30/04/2015;

EVIDENZIATO che la campagna richiesta dovrà consistere nello svolgimento di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301, per quantitativo massimo di 300 t/giorno, pari a 30.000 t/anno), per le operazioni di recupero R12, mediante detto impianto mobile costituito da un tritatore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106;

CONSIDERATA l'emergenza che si è creata per fronteggiare le situazioni di criticità nel trattamento dei rifiuti indifferenziati raccolti nel territorio di Roma Capitale, CER 200301, tenuto conto che l'oggetto della campagna da svolgere è analoga a quella già autorizzata con la citata Determinazione n. G17651 del 27.12.2018, che a sua volta rimandava alla precedente Determinazione n. G17321/2017, si ritiene di richiamare tutta la documentazione tecnica amministrativa esaminata in nella fase istruttoria di tale ultimo provvedimento; di conseguenza, si ribadisce di estendere alla campagna di cui trattasi i contenuti delle Relazioni tecniche presentate e in particolare della relazione tecnica "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico", nonché di richiamare tutte le osservazioni contenute nella nota di ARPA LAZIO Direzione Centrale, n. 0086993 del 09.11.2017, acquisita al protocollo regionale I.0565859.09-11-2017, oltre che le risposte alle osservazioni stesse espresse dalla Società con nota n. 067265/2017U del 07.12.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0627812.11-12-2017;

PRESO ATTO, in particolare, che con la nota indicata al capoverso precedente, la Società ha confermato di ottemperare alle prescrizioni come dettagliate da ARPA Lazio nella nota di cui sopra, precisando quanto segue:

- trattasi di rifiuti solidi urbani CER 20 03 01 del tutto analoghi a quelli già trattati in precedenti campagne autorizzate, effettuate con i medesimi macchinari mobili, quindi compatibili per l'avvio a successivo recupero;
- le superfici coinvolte dalle operazioni sono adeguatamente impermeabilizzate (asfaltate);
- «la rete di drenaggio dell'eventuale colaticcio sarà asservita a specifico serbatoio a tenuta stagna per successivo avvio a corretto smaltimento del percolato;
- non sono previste aree scoperte interessate da operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
- i mezzi AMA della raccolta ed i mezzi che sottoporranno a trattamento di Recupero il rifiuto (sottovaglio e sopravaglio) percorreranno viabilità di stabilimento adeguatamente impermeabilizzata;
- durante i periodi di attività delle attrezzature, saranno poste in essere tutte le attenzioni del caso per limitare emissioni di polveri ed odori, in piena coerenza a quanto già riportato nella documentazione a corredo dell'autorizzazione dell'impianto e della specifica campagna;
- tutti i rischi e gli adempimenti correlati alla normativa sulla sicurezza del lavoro, saranno compiutamente affrontati, a partire dalla prevista preliminare riunione di cooperazione e coordinamento. Analogamente, sono state considerate le possibili interferenze dell'attività - da svolgersi in area confinata e delimitata del capannone AMA - rispetto alle altre funzioni di autorimessa (esclusivamente parcheggio coperto di automezzi, senza lavorazione alcuna all'interno del capannone) che saranno assolve da altre porzioni, separate, del capannone;
- per quanto attiene al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal trattamento, si ottempererà a quanto prescritto dalle normative vigenti, evidenziando che è previsto solo l'eventuale stoccaggio del rifiuto che non fosse avviato al trattamento giornaliero, dentro appositi cassoni stagni, per successivo avvio a recupero nella giornata lavorativa immediatamente successiva

nel periodo della campagna;

RICHIAMATO quanto già specificato dalla Società nella Relazione Tecnica presentata in occasione della richiamata precedente campagna ovvero che:

- non è richiesta l'assoggettabilità a VIA in quanto l'operazione R12 non è compresa nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs 152/2006, come richiamato nella D.G.R. n. 864 del 09/12/2014;
- l'impianto sarà posizionato in area coperta protetta dalle intemperie e dal possibile trasporto eolico; i lavori saranno comunque dotati di DPI di protezione dalle polveri eventualmente sollevate durante la lavorazione e dal rumore;
- per quanto attiene il convogliamento delle acque di scarico, l'area di lavoro e stoccaggio è pavimentata, impermeabilizzata ed è dotata di sistema di drenaggio per il convogliamento delle acque raccolte al sistema di trattamento acque dell'intero sito AMA;

CONSIDERATO che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della campagna di attività di recupero richiesta, mediante l'impianto mobile sopra indicato;

PRESO ATTO che la Società con nota che con nota, protocollo n. 016163/2019U del 25.03.2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0241885.28-03-2019, in ottemperanza a quanto stabilito in detta Determinazione n. G17651 del 27.12.2018 ha trasmesso, in originale, la polizza fidejussoria n. 0691417403, dell'importo pari ad € 450.000,00, data dal prodotto tra le quantità da gestire, pari a 30.000 ton e l'importo unitario di 15 €/ton, stabilito con le DGR n. 239/2009 e n. 864/2014;

RIBADITA l'obbligo che l'impianto mobile sia coperto da Polizza Assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro, così come previsto dalla DGR n. 864/2014;

RILEVATA la necessità:

- che la Società si attenga alle osservazioni e raccomandazioni espresse da ARPA Lazio nella sopra richiamata nota, per la salvaguardia delle matrici ambientali, oltre che per garantire le condizioni di igiene e di sicurezza dei lavoratori;
- che la Società, nella fase di esercizio dell'impianto mobile, delimiti opportunamente la zona in cui lo stesso è collocato e che rispetti le distanze di sicurezza nell'intorno dell'impianto mobile, in considerazione della sua collocazione all'interno di un complesso impiantistico in cui è presente un'importante movimentazione di mezzi;
- che il responsabile della Campagna verifichi i livelli di rumore post-operam preventivamente stimati e, in caso di difformità, presenti nuova documentazione ai sensi della L.R. n. 18/2001, art. 18, comma 1, lett. g), per quanto nella Relazione richiamata, relativa all'impatto acustico sia stato verificato che vengono soddisfatti i requisiti di compatibilità acustica previsti dalla L. 447/95 e della L.R. n. 18/2001, e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Deliberazione C.C. n. 12 del 29.01.2004);

ATTESO che con l'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 è stato abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 7, per i gestori di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;

RICHIAMATA la Società all'obbligo di pagare la tariffa istruttoria prima dell'inizio della campagna richiesta, atteso che a ciò non ha provveduto preventivamente, in considerazione delle circostanze di emergenza e urgenza palesate;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che per potere dare un contributo all'emergenza di gestione dei rifiuti nel Comune di Roma, così come richiesto dalla Società e come emerso nel corso delle

riunioni sopra richiamate, è possibile prolungare fino ad un periodo di sei mesi la durata della campagna di cui alla Determinazione n. G17651 del 27.12.2018, non ancora attivata;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dello svolgimento da parte della Società AMA S.p.A., della campagna d'attività di recupero (R12) di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), per un quantitativo massimo di 300 t/giorno, per complessivi 30.000 t/anno, da svolgersi nel Comune di Roma, all'interno dell'impianto dell'Azienda AMA sita in Roma, via dei Romagnoli n. 1167, mediante l'impianto mobile autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015:

- di stabilire che la campagna autorizzata con la Determinazione n. G17651 del 27.12.2018 e non ancora attivata, potrà avere una durata fino al limite massimo di 6 mesi, così come stabilito con DGR n. 864/2014, con decorrenza dalla data che la Società comunicherà alla Regione e agli altri Enti interessati, al fine di potere dare un contributo per il superamento dell'emergenza per la gestione dei rifiuti nel Comune di Roma;
- di stabilire che la Società dovrà comunicare l'inizio esatto della campagna per la conseguente presa d'atto da parte della Regione Lazio;
- di prendere atto che la polizza fidejussoria stipulata dalla Società a favore della Regione Lazio ha durata fino al 31.12.2021 e che il suo importo corrisponde a quanto previsto dalle DGR n. 239/2009 e n. 864/2014;
- di stabilire che durante lo svolgimento della campagna d'attività, la Società, dovrà rispettare le osservazioni e prescrizioni richiamate nella Determinazione n. G17651 del 27.12.2018, oltre tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella determinazione autorizzativa all'utilizzo dell'impianto, n. G05282 del 30/04/2015, nonché nella Determinazione autorizzativa alla precedente campagna n. G17321/2017;
- di stabilire che resta l'obbligo da parte della Società di conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi.

Il presente atto verrà trasmesso alla Società AMA S.p.A e, per il rispettivo seguito di competenza, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, all'ASL Roma RM 3 ed all'Arpa Lazio Sezione di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex art. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

(ing. Flaminia Tosini)